



COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3 del 11-02-2021	Ore 19:00
OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'istituzione e la disciplina del Canone Unico Patrimoniale. Legge 160/2019, art. 1, commi 819-847.	

Sessione Ordinaria Seduta Pubblica di Prima Convocazione

CAPPELLETTO MATTEO	Presente
FANTON RITA ELISA	Presente
TEZZOT GIORGIA	Presente
PELLIZZON STEFANO	Presente
MARCHIORI MAURO	Presente
BORTOLUZZO TIZIANO	Presente
ANTONIAZZI RENZA	Assente
SIMONELLA DAVIDE	Assente
TUIS MARFA	Assente
PARPINEL FLAVIO	Presente
TOLLARDO FRANCESCA	Presente
TERRIBILE ELISA	Presente
CANALI GIUSEPPE	Presente
RICATTO LUCA ETTORE	Presente
DE STEFANI GIANLUCA	Presente
CIBIN CRISTINA	Presente
PRATAVIERA SILVIA	Presente

Totale Presenti **14** Totale Assenti **3**

Presiede il Sig. CAPPELLETTO MATTEO nella sua qualità di SINDACO.
Partecipa all'adunanza la dott.ssa NAPOLITANO MARIARITA Segretario Generale del Comune.

Scrutatori:

MARCHIORI MAURO
TOLLARDO FRANCESCA
DE STEFANI GIANLUCA

Per l'approvazione e conferma del presente verbale, si sottoscrivono:

IL PRESIDENTE
F.to CAPPELLETTO MATTEO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to NAPOLITANO MARIARITA

Conformemente al parere espresso in sede di proposta, si attesta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n. 267/2000, la regolarità tecnica della presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PASQUON STEFANIA

Conformemente al parere espresso in sede di proposta, si attesta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n. 267/2000, la regolarità contabile della presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PASQUON STEFANIA

La presente copia in carta libera, ad uso amministrativo, è conforme all'originale agli atti del Comune.

Li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO

OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'istituzione e la disciplina del Canone Unico Patrimoniale. Legge 160/2019, art. 1, commi 819-847.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'articolo 52 del D.Lgs. 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del D.Lgs. 23/2011, il quale conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

Vista la Legge 160/2019, articolo 1, commi da 816 a 847 ed, in particolare i commi 816, 837 e 847 che dispongono quanto segue:

816. A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

837. A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

847. Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

Vista altresì la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede:

Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;

- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Vista infine la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019: "Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.";

Considerato che, in attuazione degli obblighi imposti dalla Legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti provvedimenti:

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 03/08/2004 di approvazione del Regolamento per l'applicazione della TOSAP, ai sensi del D.Lgs. 507/93;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 27/01/2006 di approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del D.Lgs. 507/93;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 25/03/1999 di istituzione del Canone di Concessione per l'autorizzazione all'esercizio dei passi carrai, ai sensi del Codice della Strada.

Vista la proposta di regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale che si articola nei seguenti punti principali:

- TITOLO I: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
- TITOLO II: CRITERI APPLICAZIONE CANONE PER LE OCCUPAZIONI
- TITOLO III: CRITERI APPLICAZIONE CANONE PER I MEZZI E LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI ED INSEGNE
- TITOLO IV: DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE
- TITOLO V: LE PUBBLICHE AFFISSIONI
- TITOLO VI: MERCATI – CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE DESTINATI A MERCATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE
- TITOLO VII: OCCUPAZIONI E DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI ABUSIVI, SANZIONI ED INDENNITÀ'
- TITOLO VIII: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Allegato “A”: Elenco delle strade, spazi ed aree pubbliche classificate in “Zona 1”
- Allegato “B”: Perimetrazione “Zona 1”
- Allegato “C”: Elenco impianti per le pubbliche affissioni

Visto l’art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e’ stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento”*.

Visto il decreto del Ministro dell’Interno d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 13 gennaio 2021, che dispone il differimento al 31 marzo 2021 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali;

Richiamato l’art. 1, comma 846, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che: *“Gli enti possono, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari. A tal fine le relative condizioni contrattuali sono stabilite d’accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l’ente affidante”*;

Dato atto che la gestione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni risulta affidata, alla data del 31/12/2020, alla S.T.E.P. s.r.l. con sede in Via Gramsci, 28 – Sorso (SS), in conformità alla normativa vigente in materia di contratti pubblici;

Ritenuto necessario assicurare la gestione e l’incasso del nuovo canone e, nel contempo, scongiurare l’interruzione dei servizi correlati all’occupazione di suolo pubblico e alla diffusione dei messaggi pubblicitari, garantendo il corrispondente introito delle entrate di competenza dell’ente;

Rilevata, quindi, l’opportunità di avvalersi dell’art. 1, comma 846, della Legge n. 160/2019 e di affidare alla S.T.E.P. s.r.l. la gestione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il parere dell'organo di revisione, espresso con Verbale n. 04 del 03/02/2021, acquisito al protocollo generale dell'Ente in data 04/02/2021 n. 1796 ed allegato alla presente deliberazione;

Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 5 (Canali, Cibin, De Stefani, Ricatto, Prativiera), espressi per alzata di mano dai n. 14 Consiglieri presenti;

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare l'allegato "Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali, ai sensi della Legge 160/2019" composto complessivamente da n. 50 articoli e da n. 3 allegati;
3. di dare atto che il suddetto regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2021;
4. di dare atto che, con successiva deliberazione, la Giunta Comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio;
5. di affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone alla S.T.E.P. s.r.l. con sede in Via Gramsci, 28 – Sorso (SS), soggetto che, alla data del 31/12/2020, risulta concessionario della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità del diritto sulle pubbliche affissioni.

Con separata votazione che ha dato il seguente esito: voti favorevoli n. 9, astenuti n. 5 (Canali, Cibin, De Stefani, Ricatto, Prativiera), espressa per alzata di mano dai n. 14 Consiglieri presenti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D.Lgs. n. 267/2000.